



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 63 del 20/05/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2014, n. 663

Comune di Bari (BA). Ritipizzazione di aree destinate dal P.R.G. ad “aree di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari” e a “viabilità” in area di espansione C2” a seguito della sentenza T.A.R. Puglia n. 3229 del 03/12/2009. Approvazione con condizioni.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Bari (BA), dotato di P.R.G. vigente approvato con D.P.G.R. n.1475 del 08-07-1976, con Del. di C.C. n. 9 del 09-05-2011 ha adottato, in ottemperanza di sentenza T.A.R. Puglia n. 3229 del 03/12/2009, una Variante urbanistica, che comporta la riqualificazione quale “area di espansione di tipo residenziale C2” di una area già destinata da P.R.G. vigente in parte ad “aree di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari”, in parte a “viabilità” e per altra parte ad “area di espansione C2”.

Elenco degli atti trasmessi con prot. 37782 in data 16-02-2012, acquisiti dal Servizio Urbanistica con prot. n. 2506 del 09-03-2012:

- Copia conforme della deliberazione di C.C. n. 92 del 10-11-2011, unitamente agli atti tecnici di variante;
- certificazione attestante la mancata presentazione, nei termini di legge, di opposizioni ed osservazioni. Successivamente il Comune di Bari, con nota prot. n. 82891 del 04/04/2013, acquisita dal Servizio Urbanistica regionale con prot. n. 5408 del 03-05-2013, ha provveduto ad integrare, in duplice copia, quanto precedentemente inviato.

La documentazione integrativa consiste in:

- Tavola Unica;
- Relazione.

La delibera di C.C. n. 92 del 10-11-2011, come da certificazione in atti, risulta essere stata regolarmente pubblicata e per la stessa non è stata presentata alcuna osservazione.

Dalla narrativa della delibera si evince che la variante in parola:

- con nota n. 110428 del 05-05-2011 è stata oggetto di parere favorevole da parte della 8a Circoscrizione;
- con determinazione n. 431 del 13-09-2010 del dirigente dell'Ufficio V.A.S. della Regione Puglia è stata “esclusa dalla procedura di VAS”;
- con nota n. 30829 del 13-05-2011, il Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Sismico e Geologico della Regione Puglia ha comunicato di non ritenere di esprimere parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 “in quanto non sussistono interessi specifici da tutelare nell'ambito delle finalità di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380/01”.

Con riferimento ai vincoli di natura paesaggistico-ambientale, giusto adeguamento del P.R.G. ai sensi

dell'art. 5.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P adottato con D.C.C. n. 56 del 09-07-2010, l'area in oggetto è compresa nell'A.T.E. di tipo "D" - "valore relativo" ed è interessata dallo A.T.D. di cui all'art. 142, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 42/04. Altresì, ai sensi dell'art. 1.03, comma 5, delle N.T.A. del PUTT/P, è ricompresa nei cd. "Territori costruiti".

Circa la problematica paesaggistica, il Competente Servizio, giusta nota prot. n. 6229 del 27-06-2013, si è così testualmente espresso:

“[...] (Tutele paesaggistiche)

tutele di cui al Dlgs 42/2004 - parte terza: dalla documentazione trasmessa l'area, interessata dalla variante, ricade nei cd "territori costieri" aree tutelate per legge (art.142 lettera "[a]", Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42).

tutele introdotte dal PUTT/P: dalle tavole di perimetrazione dei Primi Adempimenti, attestate come coerenti con nota regionale n. 815/06 del 11.02.2003 si evince che la suddetta area ricade parzialmente all'interno dei cosiddetti "Territori Costruiti", aree all'interno delle quali ai sensi dell'art. 1.03 delle NTA del PUTT/P, non trovano applicazione le norme di tutela contenute al Titolo II "Ambiti Territoriali Estesi" e al Titolo III "Ambiti Territoriali Distinti" delle stesse NTA del PUTT/P. Nel dettaglio si rileva che la predetta area ricade parzialmente nelle "aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "C" (punto 5.2 art 1.03 delle NTA del PUTT/P) così come rappresentata nelle Tavole n. 2 Aree escluse dalle norme RIPORTO SU R.AFG e Tavole n. 2 Aree escluse dalle norme RIPORTO SU PRG Scala 1:10.000;

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, si evince quanto segue:

- dalla consultazione della tavola n. 2 - Ambiti Territori Estesi - riporto su RAFG - scala 1:10.000 e della Tavola n. 2 - Ambiti Territoriali Estesi - riporto su PRG - Scala 1:10.000 dei Primi Adempimenti al PUTT/P risulta che l'intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P).

- dalla consultazione della tavola n. 2 - Ambiti Territori Estesi - riporto su RAFG -scala 1:10.000 e della Tavola n. 2 - Ambiti Territoriali Estesi - riporto su PRG - Scala 1:10.000 della Variante al PRG di Adeguamento al PUTT/P risulta che l'intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di "D" (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P).

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore relativo "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche;

Per quanto attiene le componenti di paesaggio strutturanti il territorio (cd Ambiti Territoriali Distinti) alla documentazione trasmessa, si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento così come rappresentato nella Tavole n. 2 - Decreti Galasso - Idrologia Superficiale serie n. 2 e 6 - dei Primi Adempimenti (art 5.05 delle NTA del PUTT/P) risulta essere interessata dall'area annessa alle "Coste ed aree litoranee" art. 3.07, p.to 3.7.3 delle NTA del PUTT/p. Tuttavia dalla consultazione della Tavola n. 2 - Decreti Galasso - Idrologia Superficiale serie n. 2 e 6 - della Variante di adeguamento del PRG di Bari al PUTT/P (art 5.06 delle NTA del PUTT/P) non risulta essere interessata da alcuna componenti del suddetto sistema.

- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area d'intervento così come rappresentato nelle Tavole n. 2 - Il sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica serie n. 4 - dei Primi Adempimenti (art 5.05 delle NTA del PUTT/P) e della Variante di adeguamento del PRG di Bari al PUTT/P (art 5.06 delle NTA del PUTT/P) non risulta essere interessata da componenti del suddetto sistema. Tuttavia dalla documentazione trasmessa e dalla consultazioni dell'ortofoto regionale l'area d'intervento risulta interessata nello specifico da alberature piante isolate o

a gruppi, sparse, potenzialmente rilevanti per importanza per età, dimensione, significato scientifico.

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area d'intervento così come rappresentato nelle Tavole n. 2A serie n.1 bis e n.5 - Vincoli ex lege 1497 e Vincoli e segnalazioni Architettonici - dei Primi Adempimenti (art 5.05 delle NTA del PUTT/P) e della Variante di adeguamento del PRG di Bari al PUTT/P (art. 5.06 delle NTA del PUTT/P) non risulta interessata da componenti del suddetto sistema. Tuttavia dalla documentazione trasmessa e dalla consultazioni dell'ortofoto regionali, nonché dalla Carta IGM del 1947-58 in scala 1:25.000, l'area d'intervento risulta interessata da un manufatto denominato "Villa Rosa" testimonianza di interesse architettonico-paesaggistico.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della variante proposta, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'area d'intervento risulta posizionata sul litorale di Ponente del Comune di Bari, nel quartiere di San Girolamo in una zona già alquanto antropizzata caratterizzata da una edificazione compatta e spazi aperti residuali.

Il valore paesaggistico del contesto di riferimento è caratterizzato dal sistema diffuso di ville suburbane che si ritrova intorno alla città di Bari sia in direzione sud, verso Torre a Mare, sia a nord, verso Santo Spirito, strutturate prevalentemente nei pressi del tracciato della SS 16 e che rappresentano una testimonianza del passato sistema insediativo di soggiorno estivo nei luoghi della balneazione.

Nel dettaglio, l'area interessata dalla proposta di variante è caratterizzata dalla presenza di un manufatto architettonico (denominato "Villa Rosa") che per tipologia e linguaggio architettonico appare una testimonianza di interesse storico- architettonico del sistema di ville sub-urbane presenti nell'area costiera nord/ovest di Bari.

(Conclusioni)

In relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole, alla variante del PRG di cui in oggetto, fermo restando per gli interventi delle opere previste, il rispetto delle sottoindicate prescrizioni, da verificare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica.

Nelle successive fasi di progettazione si dovrà provvedere a:

- conservare il manufatto edilizio denominato "Villa Rosa" (fg. 8, p.lla n.92) con una congrua area libera adiacente, ivi compreso il viale di accesso e le relative colonne d'ingresso dalla strada Via San Girolamo;
- realizzare i nuovi volumi edilizi accostati alla via Vincenzo Corradi, oggetto di ampliamento, prevedendo preferibilmente l'accesso dalla stessa, al fine di distanziarsi il più possibile dal manufatto esistente denominato "Villa Rosa" salvaguardandone il suo rapporto con l'intorno;
- salvaguardare tutte le alberature autoctone presenti nell'area oggetto di intervento, con particolare riferimento all'albero cedro del Libano situato a confine della particella 91 angolo con via Petruzzelli Fratelli. Per le altre alberature dove non è possibile la salvaguardia, provvedere all'espianto e successivo reimpianto all'interno della stessa area. Viene fatto salvo quanto previsto dalla LR n. 14/07 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia;
- dotare l'area d'intervento con particolare riferimento alle pertinenze dei nuovi volumi edilizi con fasce verdi di mitigazione, costituite da schermature arbustive/arboree (quinte alberate e arbustive autoctone composte dai soggetti arborei) al fine di salvaguardare il rapporto del manufatto esistente denominato "Villa Rosa" con il suo intorno e una continuità visiva ai margini dell'insediamento;
- sistemare gli spazi aperti pubblici e privati (aree di sosta, parcheggi, aree di pertinenza dei lotti), esclusivamente con:
 - materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;

- specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. Nel dettaglio in riferimento alle aree destinate a parcheggio esse dovranno comunque essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
- sistemare tutte le nuove recinzioni con murature in pietra locale, secondo le tecniche tradizionali evitando altresì l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, materiali plastici, reti metalliche e simili, ghiera in ferro battuto, e contenendo l'altezza in modo da non interrompere la continuità visiva;

Indirizzi:

- al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008 è necessario prevedere:
 - per la pubblica illuminazione (su viabilità di piano, giardini, parcheggi), impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili;
 - sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;
 - sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di "isola di calore", attraverso:
 - la realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi che diano ombra per ridurre l'esposizione alla radiazione solare delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc.;
 - l'impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
 - la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde.
 - nel caso di utilizzo di "Fonti Energetiche Rinnovabili" per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n. 416 del 10/03/2011).
 - In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
 - il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;
 - la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
 - l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
 - l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle d'intervento;
 - al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito".

In ordine ai rapporti con il P.P.T.R., adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e D.G.R. n. 2022 del 29/10/2013, considerato che l'area oggetto di variante ricade nei "territori costieri" di cui al P.P.T.R. nonché nei "territori costruiti" di cui al P.U.T.T./p, si rileva il non contrasto con lo stesso P.P.T.R. in virtù dell'art. 106 co. 6 delle N.T.A del P.P.T.R. "trovano applicazione esclusivamente gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato, nonché le linee guida indicate all'art. 79, co 1.3."

Tutto ciò premesso, circa gli aspetti urbanistici si rappresenta quanto segue.

L'area oggetto di variante risulta individuata in catasto al fg n. 8, p.lle nn. 91, 92, 192, 193, 204 e 282, per una superficie complessiva pari a mq. 3.590,00.

La variante in questione prevede la tipizzazione quale "zona di espansione residenziale di tipo C2", disciplinata da una specifica normativa che qui si riporta in toto:

“AREA DI ESPANSIONE DI TIPO RESIDENZIALE C2

Nell'area oggetto di sentenza T.A.R. Puglia n. 3229/09 è consentito l'intervento diretto, previa cessione gratuita delle superfici a standard nella misura prevista all'art. 43 delle N.T.A. e delle aree destinate a viabilità a seguito dell'approvazione in variante al P.R.G., rispettivamente con D.C.C. n. 21 del 02-04-2009 e con D.C.C. n. 16 del 02-03-2010, dei progetti preliminari relativi ai lavori di Allargamento di Via Vincenzo Corrado e della Strada San Girolamo, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

lotto di intervento - particelle di cui al Fg. n. 8 nn. 91, 92, 192, 193, 204 e 282, con esclusione dei suoli interessati dalle varianti di cui sopra;

St: Superficie Territoriale al solo fine del calcolo delle volumetrie realizzabili, la Superficie Territoriale è quella costituita dalle particelle di cui al Fg. n. 8 nn. 91, 92, 192, 193, 204 e 282, comprensiva dei suoli interessati dalle varianti alla viabilità di cui sopra;

ift.: indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 1,00

Rc: rapporto di copertura: max 50% della superficie lorda;

H: altezza massima: ml. 15;

Dc: distanza dai confini: $H \times 0,5$ con un minimo di ml.5,00;

Df: distanza tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicata per 0,5 = $(H1+H2) \times 0,5$, con un minimo di ml. 10;

Ds: distanza dal ciglio stradale: misurata in relazione alla larghezza delle strade sulle quali i fabbricati prospettano:

a) per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00: ml. 5,00;

b) per strade di larghezza da ml. 7,00 a ml. 15,00: ml. 7,50;

c) per strade di larghezza superiore a ml. 15,00: ml. 10,00;

Vc: verde attrezzato condominiale: minimo il 25% della superficie del lotto;

P: parcheggi: minimo 1,00 mq per ogni 10 mc di costruzione.

A: autorimesse: minimo un posto macchina per alloggio e comunque per ogni 500mc. di costruzione o frazioni di essi

Istruttoria Regionale

Nel merito della proposta, si evidenzia quanto segue:

- l'area oggetto di variante, con un'estensione di 3.590 mq, delimitata a nord dalla strada San Girolamo, a sud e ad est da via Fratelli Petruzzelli e ad ovest da Via Vincenzo Corrado, si presenta pressoché libera da costruzioni, fatta eccezione del manufatto denominato "Villa Rosa", p.lla n. 92, e del piccolo manufatto su via Fratelli Petruzzelli, p.lla 282;

- la stessa area è interessata dalle seguenti destinazioni:

- viabilità di P.R.G.

- fascia di rispetto stradale

- Zona di espansione di tipo C2

Con il presente provvedimento il Comune propone la ritipizzazione delle aree di sedime della viabilità di PRG e della fascia di rispetto stradale quale zona omogenea di tipo C2;

- le aree limitrofe sono tipizzate dal P.R.G. vigente come "Zone di espansione di tipo residenziale C2", normate dall'art. 51 delle N.T.A, per le quali "gli interventi sono subordinati alla approvazione di piani

particolareggiati o di lottizzazioni convenzionate estese all'intera maglia di PRG e coerenti con il successivo art. 59. Le costruzioni esistenti, con le relative pertinenze, possono essere escluse dallo strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato - piano di lottizzazione). In tale caso, l'indice di fabbricabilità territoriale si applica alle sole aree ricomprese dal piano esecutivo”;

- la viabilità costituita da Via Vincenzo Corrado, Via Respighi e Strada San Girolamo é stata oggetto di variante al P.R.G., giuste D.C.C. n. 21 del 02-04-2009 e con D.C.C. n. 16 del 02-03-2010, finalizzata al miglioramento dei tracciati stradali esistenti..

Ciò posto,

- atteso l'obbligo comunale di procedere all'approvazione di una “nuova qualificazione urbanistica dei terreni di proprietà della ricorrente”, a seguito della Sentenza T.A.R. Puglia n. 3229/09 e ciò con riferimento alle aree destinate a sedime stradale e fascia di rispetto stradale;

- considerata la modesta entità dell'area in questione;

- considerato che il Comune di Bari non ha inteso riproporre la previsione originaria della viabilità di piano che interseca l'area nonché della fascia di rispetto, in quanto risulta già avviato, in alternativa, il procedimento relativo alla realizzazione dell'”Allargamento di via Vincenzo Corrado da via Respighi a strada San Girolamo” e “Allargamento della strada San Girolamo”, giusta D.C.C. n. 21 del 02-04-2009 e n. 16 del 02-03-2010. Peraltro, dalla consultazione della rappresentazione della zona su ortofoto digitale, appare evidente che la viabilità di P.R.G., di cui si chiede la ritipizzazione, risulterebbe di difficile attuazione, atteso che ricade su fabbricati esistenti;

- preso atto delle considerazioni comunali relative alla necessità di pervenire alla acquisizione gratuita delle superfici a standard, in relazione alla proposta di tipizzazione quale zona C2;

- preso atto che la nuova ritipizzazione proposta prevede anche la cessione gratuita delle aree destinate all'allargamento della viabilità esistente (D.C.C. n. 21/2009 e n. 16/2010) in alternativa alla acquisizione mediante esproprio;

- preso atto delle considerazioni relative alla necessità di mantenere l'immobile esistente denominato “Villa Rosa”, così come prescritto nel parere paesaggistico;

si ritiene di poter condividere la proposta di variante che perviene alla definizione di una maglia urbanistica delimitata da strade esistenti; il tutto a condizione che l'attuazione avvenga con permesso di costruire convenzionato che preveda:

- la cessione gratuita delle aree interessate dai progetti di allargamento della viabilità perimetrale esistente (giuste delibere C.C. n. 21/2009 e n. 16/2010);

- il computo delle volumetrie esistenti tra quelle autorizzabili nell'area tipizzata C2 di completamento;

- La cessione gratuita delle aree per standards urbanistici ex DM 1444/1968, da reperirsi all'interno della stessa area e correlati al nuovo carico urbanistico insediabile.

Posto quanto sopra, si propone alla Giunta di approvare con modifiche la variante al P.R.G. adottata con Deliberazione di C.C. n. 9 del 09-05-2011, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, per le motivazioni e con le condizioni riportate in narrativa.

Si propone altresì alla Giunta il rilascio del parere paesaggistico ex art.5.03 delle NTA del PUTT/p favorevole con prescrizioni di cui alla nota prot. n.6229 del 27 giugno 2013 dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, rilevandosi nel contempo il non contrasto con le previsioni dell'adottato PPTR

Si dà atto inoltre che con determinazione n. 431 del 13-09-2010 il competente Ufficio V.A.S. della Regione Puglia ha escluso dalla procedura di VAS la variante in questione.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE la variante al P.R.G., adottata con Deliberazione di C.C. n. 9 del 09-05-2011, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, per le motivazioni e con le condizioni riportate in narrativa che qui per economia espositiva devono intendersi integralmente trascritte;

DI RILASCIARE il parere paesaggistico favorevole a condizioni ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./p nei termini di cui alla nota prot. n. 6229 del 27-06-2013 dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio, sinteticamente riportata in narrativa, che qui per economia espositiva deve intendersi integralmente trascritta, rilevandosi nel contempo il non contrasto con il P.P.T.R. adottato D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e D.G.R. n. 2022 del 29/10/2013;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di BARI (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
